

ACCORDO QUADRO
PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
E/O DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Tra la **Regione Campania**, con sede legale in Napoli, via Santa Lucia 81 (80132), C.F. n. 800.119.906.39, rappresentata dall'Arch. Massimo Pinto, Direttore Generale al Governo del territorio (DG 09), d'ora innanzi denominata «Contraente»,

e

l'**Università degli Studi di Napoli "Federico II"** - Dipartimento di Architettura, Codice Fiscale n. 00876220633, nella persona del Direttore pro-tempore Prof. Arch. Mario R. Losasso, domiciliato per la carica presso lo stesso Dipartimento in via Toledo 402 – Napoli,

premess

- il comune impegno dei contraenti, sebbene da diverse ottiche istituzionali, alla conoscenza del territorio regionale nelle sue diverse articolazioni e alla ricerca di soluzioni ottimali per la pianificazione urbanistica e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle altre risorse storiche, archeologiche e monumentali diffusamente presenti in Campania;

considerato che

- le ragioni della collaborazione tra la Regione Campania – Direzione Generale al Governo del Territorio e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Architettura nascono dal presupposto che è già avviata una proficua collaborazione in diversi campi di reciproco interesse, a partire dalla partnership in corso sul progetto europeo Horizon 2020 denominato "Repair", incentrato sul metabolismo urbano e sui territori di scarto delle aree periurbane;
- il Dipartimento di Architettura con l'insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo di supporto a un processo di promozione e valorizzazione della città, del territorio, dell'architettura e del paesaggio, attraverso la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'accordo

Finalità dell'accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche del Dipartimento di Architettura (d'ora innanzi DiARC o Università) e le attività del Contraente possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- Città consolidata. Consumo di suolo a saldo zero e programmi di rigenerazione urbana: tecniche di rinnovamento edilizio, di riorganizzazione urbanistica nella logica del "costruire nel costruito" e di tutela, conservazione e valorizzazione della città storica.
- Territori periurbani. Aree degradate e dismesse nel perimetro dei centri urbani, nelle aree a bassa densità edilizia, nelle aree di frangia con particolare attenzione alla dimensione metropolitana: individuazione, caratterizzazione e ipotesi di intervento basate su soluzioni innovative e sostenibili.
- Territori e spazi aperti. Zone agricole, aree naturali, infrastrutture verdi, corridoi ecologici: ipotesi di tutela, valorizzazione e raccordo per progetti specifici d'intervento.
- Ambiente e rischi territoriali. Sistema ecologico del territorio regionale, rischi derivanti dai fenomeni di cambiamento climatico, dalle criticità del metabolismo territoriale (in relazione al ciclo dei consumi, della produzione di scarti, del riciclo energetico e territoriale, etc.); principi, criteri e modalità di pianificazione della città e del territorio resiliente.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

La collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di **specifici accordi scritti tra le parti**, potrà riguardare:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate;

A) – Collaborazione scientifica.

Il DiARC e il Contraente favoriranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all'art. 1 mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di apposite convenzioni tra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro.

B) – Supporto alla didattica.

Il Contraente dichiara la propria disponibilità ad offrire al DiARC, secondo le modalità previste successivamente, il supporto per attività formative dei corsi di studio triennali e magistrali, nonché di specializzazione, perfezionamento, Master e dottorato di ricerca, nelle forme seguenti:

- collaborazione di proprio personale qualificato per lo svolgimento di attività formative, da individuare dagli organi competenti dell'Università nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche disposizioni emanate dall'Università in materia;
- possibilità di accesso da autorizzare previ accordi specifici, per studenti, docenti e ricercatori da individuare dai competenti organi del DiARC alle strutture del Contraente;
- Le attività didattiche svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l'organizzazione di visite, stage didattici indirizzati agli studenti e l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.

C) – Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata.

Il DiARC ed il contraente potranno stipulare specifici accordi scritti, con particolare riferimento ai settori di cui all'Art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- attività di formazione svolte dal DiARC per conto del Contraente;
- attività di ricerca affidate dal Contraente al DiARC.

D) – Ulteriori eventuali impegni.

Il Contraente si rende disponibile:

- a istituire e finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca;
- a finanziare posti aggiuntivi di Dottorati con programmi di ricerca nei settori e nelle discipline collegate alle finalità dell'accordo;

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, il DiARC e il Contraente si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca.

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione delle parti saranno individuate negli accordi attuativi del presente accordo quadro.

Articolo 4 - Responsabili dell'accordo e (eventuale) Commissione tecnico-operativa

Il DiARC indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il **Prof. Michelangelo Russo**, giusta delibera del Consiglio di Dipartimento del 01.03.2018.

Il Contraente indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo l'**Arch. Donata Vizzino**, dirigente della Unità Operativa Dirigenziale 50.09.03 denominata "Rigenerazione urbana e territoriale".

Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

La proprietà dei risultati di studi e ricerche, nonché dell'eventuale invenzione brevettabile, verrà definita nell'ambito dei contratti di attuazione del presente accordo nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate dall'Università in materia.

Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente accordo, quello della libertà per l'Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

Articolo 6 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e i laboratori del Contraente per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi.

Il Contraente garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 7 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art.2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n.363, così come di quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Contraente e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa vigente da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Resta a carico del datore di lavoro per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria. A tale riguardo ciascuna parte tramite il proprio Medico competente, si impegna a trasmettere all'altra la relativa documentazione di legge al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati.

L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori è regolamentato nel Titolo III del capo II del D.Lgs 81/08. Nel caso di attività fuori sede la fornitura dei DPI è a carico della Struttura Ricevente.

I datori di lavoro dell'Università e del Contraente anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, l'Università e il Contraente coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano all'attuazione delle

misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono coinvolgere sia i lavoratori dell'Università che quelli del Contraente.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Contraente sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Il Contraente ed il Dipartimento di Architettura garantiscono che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe reciprocamente a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

Articolo 8 - Durata dell'accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente accordo ha durata di **10 anni** a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università - Dipartimento di Architettura unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione dal presente accordo è competente a decidere il Foro di Napoli.

Articolo 11 - Registrazione e spese

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso.

Tutte le attività poste in essere dall'amministrazione del DiARC sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 01 febbraio 2017) ed al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'Università.

Cfr :

<http://www.unina.it/documents/11958/7852109/Piano2016a.pdf>

PER IL CONTRAENTE

PER IL DiARC

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE

Arch. Massimo Pinto

Prof. Mario Rosario Losasso

data,